



# Fabbricazione e importazione di oggetti simili a monete – Base informativa

---

Data:

9 settembre 2019

---

## Indicazioni concernenti la fabbricazione e l'importazione di oggetti simili a monete

### 1. Introduzione

#### 1.1. Situazione iniziale

Con l'entrata in vigore della [legge federale del 22 dicembre 1999 sull'unità monetaria e i mezzi di pagamento \(LUMP; RS 941.10\)](#), il 1° maggio 2000 è stato abrogato l'obbligo di procurarsi un permesso per la fabbricazione e l'importazione di oggetti simili a monete; un permesso come quello previsto all'articolo 8 capoverso 1 della legge federale del 18 dicembre 1970 sulle monete non è (più) necessario. Di conseguenza, decade anche la verifica (preliminare) da parte dell'Amministrazione federale delle finanze (AFF) stabilita nel diritto previgente. L'AFF non è più competente al riguardo e non lo è nemmeno per la pubblicazione dei promemoria che definiscono la prassi amministrativa. Pertanto, il promemoria del 1° maggio 2000 e la successiva aggiunta del 15 novembre 2000 non sono più applicabili.

Chiunque fabbrica, importa, mette in vendita o in circolazione oggetti simili a monete ha la responsabilità di garantire l'osservanza delle basi giuridiche vigenti, che comprendono in particolare l'[articolo 11 LUMP](#), l'[articolo 243 del Codice penale svizzero \(CP; RS 311.0\)](#), la [legge sulla protezione degli stemmi \(LPSt; RS 232.21\)](#) e la [legge sul controllo dei metalli preziosi \(LCMP; RS 941.31\)](#).

I rimandi e le indicazioni del presente documento si basano sulla documentazione menzionata nel testo o nell'allegato e sulla bibliografia elencata nell'allegato.

#### 1.2. Scopo del presente documento

Il presente documento contiene unicamente rimandi alle possibili disposizioni applicabili (cfr. n. 2). L'applicazione delle stesse e di eventuali altre disposizioni rilevanti nel caso concreto è di responsabilità degli interessati. L'AFF non fornisce indicazioni al riguardo. L'applicazione delle suddette disposizioni e la loro interpretazione spetta alle autorità di perseguimento penale o ai tribunali competenti.

In caso di dubbi raccomandiamo di rivolgervi alle autorità menzionate di seguito (cfr. n. 2.4 e 2.5), a esperti o a uno studio legale di fiducia.

## **2. Basi giuridiche**

### **2.1. Articolo 11 LUMP**

Secondo l'[articolo 11 LUMP](#) chiunque, contrariamente alle prescrizioni dell'articolo 99 della Costituzione federale e della LUMP, emette o mette in circolazione monete o biglietti di banca in franchi svizzeri, è punito con una pena detentiva o con una pena pecuniaria. Tale disposizione garantisce la protezione penale del monopolio sull'emissione di monete e banconote espresse in franchi svizzeri. Questa protezione si fonda sulla definizione del franco svizzero quale unità monetaria del nostro Paese. Dal punto di vista della protezione del monopolio, gli oggetti simili alle monete, il cui valore nominale è espresso in franchi svizzeri, che *potrebbero essere oggetto di abusi come mezzi di pagamento* non sono quindi più ammissibili (messaggio concernente una legge federale sull'unità monetaria e i mezzi di pagamento [LUMP]; FF 1999 6201, 6225).

In virtù della [decisione del Tribunale federale 6S.472/2005 del 13 marzo 2006](#) (in particolare consid. 3.4) e contrariamente alle spiegazioni contenute nel messaggio concernente la LUMP (FF 1999 6201, 6225), ai fini dell'ammissibilità è determinante soprattutto che gli oggetti simili alle monete presentino un valore nominale espresso in franchi svizzeri e/o che sussista un *pericolo di confusione o di abuso* (cfr. n. 2.3). Tale circostanza può infatti avere ripercussioni sulla sovranità monetaria della Confederazione; pertanto, secondo il Tribunale federale, è applicabile l'articolo 11 LUMP. Per contro, se gli oggetti simili alle monete non hanno un valore nominale espresso in franchi svizzeri o se non sussiste alcun pericolo di confusione o di abuso, il monopolio sulle monete della Confederazione non è pregiudicato. In questi casi il Tribunale federale esclude l'applicazione dell'articolo 11 LUMP.

### **2.2. Articolo 243 CP**

Conformemente all'[articolo 243 CP](#) è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria, in particolare, chiunque, senza fine di falsificazione, fabbrica oggetti simili per conio, peso o dimensioni alle monete in corso, o che presentano valori nominali o singole particolarità di una coniazione ufficiale, in modo che possa esistere il pericolo di confusione da parte di persone o apparecchi con le monete in corso. È punito con la stessa pena chiunque importa, mette in vendita o in circolazione siffatti oggetti. La pena è la multa se il colpevole ha agito per negligenza.

Anche nell'ambito di applicazione dell'articolo 243 CP è determinante la creazione di *un pericolo di confusione o di abuso* (cfr. n. 2.3). Il pericolo di confusione deve sussistere concretamente, ma non è necessario che si verifichi una vera e propria confusione.

### **2.3. Pericolo di confusione secondo gli articoli 11 LUMP e 243 CP**

Analogamente a quanto previsto per l'osservanza delle basi giuridiche, anche la valutazione del pericolo di confusione è di responsabilità della persona che fabbrica, importa, mette in vendita o in circolazione oggetti simili a monete. Le spiegazioni che seguono sono puramente indicative. È fondamentale procedere sempre a una valutazione del singolo caso.

In relazione agli oggetti simili a monete può sussistere un pericolo di confusione in particolare se questi sono simili alle monete autentiche per conio, peso o dimensioni. Vi è altresì pericolo di confusione quando gli oggetti simili alle monete presentano un valore nominale (unità monetaria combinata a una cifra) o altre particolarità di una coniazione ufficiale, ad

esempio uno stemma o l'indicazione dell'officina dove sono state coniate le monete ([FF 1999 6201, 6226](#)).

Per valutare il pericolo di confusione si possono consultare anche i seguenti documenti o siti Internet:

- [FAQ di Swissmint](#);
- dimensioni delle monete svizzere circolanti secondo la LUMP, verificabili sul sito Internet della Banca nazionale svizzera (BNS): «[Monete circolanti attuali](#)»;
- «[Domande e risposte della BNS sulle monete metalliche](#)».

#### **2.4. Legge sulla protezione degli stemmi**

La LPSt disciplina, in particolare, l'uso di

- stemmi (stemma della Confederazione Svizzera, stemmi dei Cantoni, distretti, circoli e Comuni; art. 5 e 8 LPSt);
- designazioni ufficiali (ad es. «Confederazione», «federale», «Cantone», «cantonale», «Comune», «comunale», «www.admin.ch», «Confoederatio Helvetica», abbreviazioni note delle autorità [DFGP, DDPS, PF ecc.], «polizia»; art. 6 e 9 LPSt);
- bandiere e altri emblemi (in particolare la bandiera svizzera, il timbro ufficiale, il sigillo, i valori di bollo; art. 10 LPSt e art. 4 dell'[ordinanza sulla protezione degli stemmi \(OPSt; RS 232.211\)](#));
- segni nazionali figurativi o verbali (segni che si riferiscono a simboli nazionali quali eroi, luoghi, miti o monumenti svizzeri, ad es. Stiftsbibliothek di San Gallo, Tre Castelli di Bellinzona, Cervino, Guglielmo Tell, Winkelried, Helvetia, giuramento del Grütli ecc.; art. 7 e 11 LPSt); e
- segni pubblici della Svizzera ed esteri (art. 12 LPSt).

La possibilità di usare stemmi e altri segni ufficiali è subordinata a diverse condizioni (cfr. art. 8–12 LPSt). Ad esempio, l'uso di bandiere e altri emblemi nonché di segni nazionali figurativi o verbali è consentito, a condizione che non sia né fuorviante né contrario all'ordine pubblico, ai buoni costumi o al diritto in vigore (per maggiori cfr. [FF 2009 7425, 7516 segg.](#)).

Secondo l'articolo 28 LPSt è punito con una pena detentiva fino a un anno o una pena pecuniaria chiunque intenzionalmente e illecitamente usa segni ufficiali. Se agisce per mestiere, l'autore del reato è punito con una pena detentiva fino a cinque anni o con una pena pecuniaria.

Per informazioni relative alla protezione degli stemmi e alle indicazioni di provenienza vi invitiamo a rivolgervi all'[Istituto Federale della Proprietà Intellettuale](#), Stauffacherstrasse 65/59g, 3003 Berna, n. di telefono: +41 31 377 77 77, e-mail: [info@ipi.ch](mailto:info@ipi.ch).

#### **2.5. Legge sul controllo dei metalli preziosi**

Conformemente all'[articolo 44 LCMP](#) è punito, tra l'altro, chiunque, usando una denominazione atta a trarre in inganno o vietata dalla LCMP (anche oggetti simili a monete, come le medaglie), fabbrica, fa fabbricare o importa con l'intento di venderli, offre in vendita o vende come lavori di metalli preziosi oggetti che non possiedono il titolo prescritto od oggetti non conformi alle disposizioni della LCMP oppure chiunque appone su lavori di metalli preziosi o su lavori plurimetallici un marchio indicante un titolo superiore a quello reale. Chiunque agisce intenzionalmente è punito con la detenzione o con la multa fino a 100 000 franchi. Se fa mestiere della frode, l'autore è punito con la detenzione di durata non inferiore a un mese (cfr. tuttavia l'art. 333 cpv. 2 lett. c CP).

Per informazioni relative alla legislazione svizzera sui metalli preziosi vi invitiamo a rivolgervi all'[Ufficio centrale per il controllo dei metalli preziosi](#), Amministrazione federale delle dogane, Industriestrasse 37, 2555 Brugg, n. di telefono +41 (0)58 462 66 22, e-mail: [sekretariate.ozd-emk@ezv.admin.ch](mailto:sekretariate.ozd-emk@ezv.admin.ch).

\* \* \*

## **Allegato**

### **Documentazione e bibliografia (elenco non esaustivo)**

#### **Documentazione**

Messaggio del 26 maggio 1999 concernente una legge federale sull'unità monetaria e i mezzi di pagamento (LUMP); [FF 1999 6201](#).

Messaggio del 18 novembre 2009 concernente la modifica della legge sulla protezione dei marchi e una legge federale sulla protezione dello stemma della Svizzera e di altri segni pubblici (Progetto «Swissness») [FF 2009 7425](#).

Ordinanza sulla protezione degli stemmi, Rapporto esplicativo relativo al diritto di esecuzione «Swissness», consultabile all'indirizzo [https://www.ige.ch/fileadmin/user\\_upload/recht/national/i/swissness/OPSt\\_Rapport\\_esplicativo\\_IT.pdf](https://www.ige.ch/fileadmin/user_upload/recht/national/i/swissness/OPSt_Rapport_esplicativo_IT.pdf).

#### **Bibliografia**

DOBLER SIMONE; Es ist nicht alles Gold was glänzt, in: Jusletter, 18 febbraio 2013.

DUPUIS MICHEL ET AL., *Petit commentaire Code pénal*, 2<sup>a</sup> ed., 2017, art. 243.

KLAUSER PETER, *Das neue Währungs- und Zahlungsmittelgesetz (WZG)*, in: Nobel Peter [ed.], *Aktuelle Rechtsprobleme des Finanz- und Börsenplatzes Schweiz*, 8/1999, Stämpfli 2000, pag. 15 segg.

KLAUSER PETER, *Neues Währungs- und Zahlungsmittelgesetz*, in: *Die Schweizerische Nationalbank 1907-2007*, NZZ Libero 2007, pag. 529 segg.

LENJES MEILI CHRISTINE/KELLER STEFAN, in: *Basler Kommentar, Strafgesetzbuch*, 4<sup>a</sup> ed., 2018, art. 240 e 243.

NIGGLI MARCEL A./FIOLKA GERHARD; *Geld, Gold und die Kunst der Gesetzgebung*, in: *Schweizerische Zeitschrift für Strafrecht*, 2000 (119), pagg. 257–281.

OESCH MATTHIAS/KAMMERMANN BARBARA, in: *Basler Kommentar, Bundesverfassung*, 2015, art. 100.

TRECHSEL STEFAN/HANS VEST, in: *Praxiskommentar Schweizerisches Strafgesetzbuch*, 3<sup>a</sup> ed., 2017, art. 243.

\* \* \*